



COMUNE DI ROVIGO

Ordinanza Sindacale - OS/2010/12

del 16 GIU. 2010

Oggetto: Modifiche calendario delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva per l'anno 2010.

IL SINDACO

- Preso atto che con propria ordinanza OS/2006/46 del 21.12.2006 era stato fissato il calendario delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva per l'anno 2010 per tutto il territorio comunale;
- Avuto presente che la Giunta Regione del Veneto, nella seduta del 08.06.2010, ha approvato l'aggiornamento della disciplina relativa alle vendite di fine stagione, disponendo che le vendite di fine stagione estiva abbiano inizio a decorrere dal terzo sabato del mese di luglio e si concludano il 31 agosto di ciascun anno;
- Viste le richieste degli operatori del settore di adeguare il Calendario delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva per l'anno 2010 al suddetta delibera di Giunta regionale;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi delle Associazioni di categoria e delle Associazioni dei lavoratori;
- Richiamate le disposizioni contenute nel titolo IV del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- Visti i provvedimenti di indirizzo del Consiglio Comunale, disposti con delibera n. 34 del 30 aprile 1999;
- Vista l'ordinanza sindacale n. 283 del 20.05.1999 e le disposizioni ivi contenute;
- Visto l'art. 8 della L.R. n. 10/2001;
- Vista la Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15, in particolare le disposizioni contenute nell'art. 40 "Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale e festiva e modifica dell'art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 1999, n. 62;
- Con i poteri conferiti dall'art. 50, c. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA CHE:

- 1) così come previsto dalla precedente ordinanza sindacale n. 283 del 20.05.1999 che, ai fini dell'individuazione delle domeniche o festività nelle quali gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono derogare all'obbligo di chiusura il territorio comunale sia suddiviso in 2 zone:
 - A) Centro Storico e Quartieri – B) Frazioni;

2) il calendario delle deroghe domenicali e festive sia il seguente:

ZONA A – Centro Storico – Quartieri):

03/01 – 28/03 – 02/05 – 18/07 – 05/09 – 24/10 – 31/10 – 28/11

ZONA B - Frazioni):

- Zona a nord della città (Boara Polesine e Granzette compreso il centro commerciale Aliper):
28/03 – 02/05 – 24/10 – 31/10 – 07/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11;
- Zona a sud della città (tutte le altre zone compreso i centri commerciali La Fattoria e 13):
03/01 – 28/03 – 02/05 – 18/07 – 07/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11;

- 3) nel mese di dicembre, per il quale vale la deroga stabilita dall'art. 11 – comma 5 – del D. Lgs. 114/1998, sia data la facoltà, anche, di derogare all'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale; che, in relazione alle esigenze dell'utenza, per tutto il mese di settembre, i titolari degli esercizi di cartoleria abbiano la facoltà di derogare dall'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- 4) in relazione alle caratteristiche del territorio, nei soli mesi di ottobre e novembre gli esercenti di attività commerciali di frutta e verdura, in area privata, siano autorizzati a derogare alla chiusura infrasettimanale ad all'obbligo di chiusura domenicale festiva per la vendita delle sole "caldarroste", senza l'impiego di personale dipendente;
- 5) i titolari delle concessionarie di auto abbiano la facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicali e festiva, oltre che nei giorni fissati dalla presente ordinanza, anche in occasione di campagne pubblicitarie a carattere nazionale (c.d. open week-end) al solo scopo espositivo e di prova, con esclusione dell'attività di vendita;
- 6) ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10/2001, sia data la facoltà agli operatori su area pubblica (**ambulantato**) di effettuare mercati domenicali e festivi nella giornata del **01/05/2010**;
- 7) il presente calendario non possa essere modificato salvo che per eventi straordinari di eccezionale rilevanza , con un anticipo di almeno 30 gg. dal verificarsi dell'evento in modo tale da consentire a tutti gli operatori commerciali di organizzarsi e di avvisare con congruo anticipo il personale dipendente;
- 8) le violazioni alla presente disciplina degli orari di vendita sulle aree private in sede fissa siano punite ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 114/1998, nonché ai sensi dell'art. 40 della L.R 15/2004;
- 9) per tutto quanto non previsto dal presente atto si faccia riferimento alla precedente ordinanza sindacale n. 283 del 20.05.1999 e alla normativa vigente;
- 10) La presente ordinanza sostituisce la precedente ordinanza OS/2009/46.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
Fausto Merchiori

